



Verbale di Accordo
ex art. 4, commi 1-7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Addì , 8 giugno 2016 ad Ivrea

Tra

- Olivetti S.p.A.

e

- Le OO.SS. SLC-CIGL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali, unitamente alle RSU

Premesso che:

- Il 23 settembre 2015 Olivetti S.p.A. e Fiom-Cigl, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un accordo per il ricorso allo strumento di incentivazione all'esodo di cui all'art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n.92/2012 per un numero massimo di 55 lavoratori .
- il 30 ottobre 2015 è stata avviata la procedura ex art. 47, comma 2, della Legge n. 428/1990 per la fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. (TIDS) in Olivetti S.p.A.;
- tale fusione ha avuto luogo con effetto dal 1 gennaio 2016;
- dal 1 gennaio 2016 Olivetti S.p.A applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni;
- A seguito della fusione, Olivetti S.p.A. ha integrato il know how maturato da Telecom Italia Digital Solutions negli ambiti Machine to Machine, Internet Of Things, Cloud Computing e multicanalità evoluta, costituendo il nuovo polo Digital del Gruppo Telecom Italia;
- L'attuale contesto di mercato in cui opera Olivetti S.p.A richiede una focalizzazione ed uno sviluppo delle competenze digitali fondamentali per lo sviluppo del business;
- Si rende, pertanto, indispensabile il remix delle competenze con l'introduzione di new capability anche attraverso il ricambio generazionale che incida sulla struttura dei costi;
- Fermo restando l'accordo del 23 settembre 2015, per le ragioni sopra indicate, è necessario un ulteriore ricorso alla misura di cui all'art. 4 della legge n. 92/2012 per un numero massimo di 27 lavoratori che si aggiungono a quelli del predetto accordo.



Si conviene quanto segue.

1. Il presente accordo ha quali destinatari i dipendenti che esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 31 dicembre 2018 e che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla risoluzione medesima, secondo quanto indicato dalla legge in premessa e dai provvedimenti del Ministero del Lavoro e dell' INPS di essa esplicativi, per un massimo di 27 lavoratori;
2. a favore di tali dipendenti Olivetti S.p.A. si impegna a corrispondere all'INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, comprensive dell'adeguamento alle speranze di vita, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare allo stesso Istituto la contribuzione correlata per lo stesso periodo;
3. Olivetti S.p.A. darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato annuale, fissando un termine perentorio per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è vincolante;
4. Olivetti S.p.A., raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell'INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall'elenco degli interessati; l'INPS, come stabilito dalla legge, provvederà a effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo;
5. conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell'INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, al dipendente sarà comunicato l'importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che il dipendente stesso sottoscriverà in sede sindacale ex art. 2113 del Codice Civile;
6. nei confronti del dipendente che, al raggiungimento dei requisiti minimi di pensione anticipata, si trovi nelle condizioni di subire la penalizzazione di carattere permanente del trattamento pensionistico prevista dalla legge n. 214/2011, Olivetti S.p.A. erogherà, al momento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a titolo di incentivo all'esodo, un importo pari alla riduzione percentuale permanente del trattamento pensionistico. Il calcolo verrà effettuato sulla base del dato nazionale ISTAT più aggiornato disponibile sulla speranza di vita alla nascita della popolazione italiana maschile e femminile e a un tasso di attualizzazione del 4%;
7. l'erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell'INPS decorrerà dal 1 giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio;
8. a garanzia degli adempimenti di legge Olivetti S.p.A. rilascerà all'INPS la prevista fideiussione;
9. le Parti convengono di effettuare, entro sei mesi dalla presente intesa, un incontro per verificarne l'attuazione;
10. resta inteso che, qualora nel corso della vigenza della presente intesa si verificano cambiamenti della normativa previdenziale, ed in particolare dell'art. 4, commi 1 - 7ter, della legge n. 92/2012, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni/modifiche dei contenuti dell'accordo, con particolare attenzione alle eventuali penalizzazioni subite dai dipendenti che hanno già aderito all'Accordo;
11. qualora, durante la vigente intesa, modifiche legislative introducano fattispecie di "flessibilità con penalizzazioni" per i lavoratori, tali da consentire l'accesso al



trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato in tempi inferiori rispetto alla permanenza nella prestazione ex art.4, commi 1-7ter, della legge n.92/2012, convenuta con l'Azienda per maturare i requisiti previsti attualmente dalle norme previdenziali (legge n.214/2011 cd. legge Monti/Fornero) per la pensione di vecchiaia o anticipata, Olivetti S.p.A. si atterrà comunque alle previsioni di cui al citato art.4 e agli accordi convenuti con il singolo dipendente, salvo il caso in cui sia il dipendente stesso a manifestare la volontà di aderire alle predette "flessibilità" mediante presentazione della domanda di pensione; in tal caso Olivetti S.p.A., a partire dalla data di decorrenza della pensione, sospenderà i trattamenti previsti del suddetto art.4;

12. qualora inoltre, sempre nell'arco della vigente intesa, vengano definiti nuovi strumenti giuridici atti a favorire l'esodo anticipato dei lavoratori, le Parti si impegnano a prendere in esame tali nuovi strumenti e a valutare l'adozione, se di pari o maggiore utilità per i lavoratori e di maggior convenienza per l'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Olivetti S.p.A.

[Handwritten signature]

per SLC-CGIL

[Handwritten signature]

per FISTel-CISL

[Handwritten signature]

per UILCom-UIL

[Handwritten signature]

per UGL Telecomunicazioni

[Handwritten signature]

per la R.S.U.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]